

OSSERVAZIONI E PROPOSTE AL DDL 2561 “DELEGHE AL GOVERNO PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA”.

Premesso che vi è una generale condivisione con il testo del DDL, che risulta necessario e utile a sostenere le famiglie nel loro formarsi, ma anche nella loro crescita (in termini di componenti), contrastando in tal modo sia gli effetti della crisi economica legata alla pandemia, sia anche il preoccupante fenomeno della denatalità, nel confermare quanto già espresso nel parere reso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo scorso 9 luglio 2020, che si allega, si esprimono le seguenti osservazioni:

1. Si ritiene più coerente con il testo e l'articolato del DDL, nonché più in linea con una visione ampia e composita del concetto di “famiglia”, modificare il titolo del DDL come segue: *Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione delle famiglie*” ovvero declinando al plurale, anche nel titolo, il sostantivo “famiglia”;
2. Si condivide l'idea di introdurre correttivi alla scala di equivalenza ISEE rispetto al numero dei figli, appare però troppo generico il richiamo all'art. 1. lett. a). Si propone pertanto la modifica che segue:
*a) assicurare l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), **anche prevedendo modifiche o aggiustamenti alla scala di equivalenza che tenga maggiormente conto della numerosità dei figli;***
3. E' evidente la volontà di sostenere le donne attraverso un maggior coinvolgimento dei padri nell'accudimento dei figli e nei compiti di cura familiari, garantendo in questo modo alle stesse anche maggiori possibilità di accesso al mondo del lavoro. A tal proposito però, si riprende, condividendola, l'osservazione già contenuta nel parere espresso a luglio in sede di Conferenza Unificata laddove si sottolineava quanto segue:
“Il testo del disegno di legge, in particolare all'art. 1 commi 1 e 2, nella previsione dei principi generali, pare prospettare una focalizzazione della conciliazione della vita familiare con il lavoro quale questione quasi esclusivamente femminile, cioè strettamente funzionale alla crescita dell'occupazione femminile. Al fine di favorire un cambiamento culturale e il superamento degli stereotipi che, nei fatti, limitano il conseguimento della parità tra uomini e donne, le politiche di conciliazione dovrebbero coniugarsi anche con la promozione del principio di equa condivisione delle responsabilità di cura tra i genitori. La predisposizione di modelli di lavoro agile e flessibile dovrebbe quindi essere funzionale non solo ad incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito (dando per scontato che il primo sia il padre) e l'occupazione femminile ma anche a favorire la condivisione delle responsabilità di cura tra i genitori. Tale approccio, che vede la conciliazione quale questione che

riguarda in modo paritario entrambi genitori, e non solo le madri, risulta del resto in linea“

Si amplia però il senso di questa osservazione, aggiungendo che tutto il provvedimento pare prefigurare un modello familiare esclusivamente composto da un padre e una madre, tralasciando completamente la possibilità che esistano famiglie omogenitoriali e che anche in questo caso debbano essere previste misure di riconoscimento dei benefici di congedo parentale a entrambi i genitori e di sostegno alle necessità di conciliazione;

4. Art. 6 - Delega al governo per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani:
-alla lettera c) si prevedono agevolazioni fiscali per la locazione destinate alle giovani coppie, si potrebbe invece incentivare l'autonomia dei figli, anche singoli, come prerequisito per sperimentare la vita indipendente e potere successivamente mettere su famiglia. Pertanto si propone di modificare come segue l'art. 6, lett. c):
*c) prevedere agevolazioni fiscali per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale in favore **dei giovani/delle giovani, che intraprendano un percorso di vita autonoma, fuori dal nucleo familiare di origine, aventi età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda;***
5. E' auspicabile condividere con le Regioni i contenuti dei Decreti Legislativi attuativi del presente disegno di legge, fin dalla loro genesi;
6. Si ritiene necessario che sia individuato all'interno del DDL, il soggetto competente al riconoscimento e all'erogazione dell'"assegno universale", di cui all'art. 2. Non è indifferente definire, sin da ora, se l'erogazione dell'assegno sarà curata da ente previdenziale (es INPS) o dai Comuni (Enti locali);
7. Si ritiene inoltre necessario sostenere alle famiglie i cui figli frequentano le scuole paritarie, rafforzando gli interventi a favore dei nidi privati e delle scuole paritarie perché ormai fortemente radicati nel sistema dei servizi;
8. Ribadire l'attenzione alle famiglie numerose e si sollecita una maggiore attenzione alle famiglie con problemi di disabilità. Il disegno di legge all'esame prevederebbe il solo incremento dell'assegno universale. In realtà famiglie in cui sono presenti minori o persone disabili hanno necessità di un sistema di servizi e supporti più articolato. Pertanto si consiglia di integrare il documento di legge rafforzando gli interventi a favore delle famiglie con problemi di disabilità;
9. Si ribadisce quanto già manifestato nel parere reso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo scorso luglio in merito alla necessità che i contributi economici previsti dal disegno di legge siano cumulabili con gli altri benefici e prestazioni di natura assistenziale a favore della famiglia erogati da regioni, province autonome e enti locali in quanto queste ultime misure non dovrebbero essere computate per il calcolo dell'assegno unico e universale.

POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "DELEGHE AL GOVERNO PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA"

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Punto 4) Odg Conferenza Unificata

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso all'unanimità parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

- di prevedere l'intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 281/1997 su tutti gli schemi di decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6;
- di inserire dopo l'articolo 8 il seguente articolo: Art. 8 bis. 1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- di inserire all'art.3 lettera c) dopo le parole " nonché con l'introduzione di forme di supporto" la parola "individuale", al fine di garantire il ricorso ad operatori professionalmente qualificati;
- di sostituire la lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 con la seguente: g) l'assegno universale è cumulabile con altri assegni e prestazioni di natura assistenziale a favore delle famiglie, erogati dalle Regioni, dalle Province autonome e dai Comuni. Gli assegni e le prestazioni non concorrono a formare il reddito complessivo;

La Conferenza ha altresì condiviso all'unanimità le seguenti considerazioni:

- Il testo del disegno di legge, in particolare all'art. 1 commi 1 e 2, nella previsione dei principi generali, pare prospettare una focalizzazione della conciliazione della vita familiare con il lavoro quale questione quasi esclusivamente femminile, cioè strettamente funzionale alla crescita dell'occupazione femminile. Al fine di favorire un cambiamento culturale e il superamento degli stereotipi che, nei fatti, limitano il conseguimento della parità tra uomini e donne, le politiche di conciliazione dovrebbero coniugarsi anche con la promozione del principio di equa condivisione delle

responsabilità di cura tra i genitori. La predisposizione di modelli di lavoro agile e flessibile dovrebbe quindi essere funzionale non solo ad incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito (dando per scontato che il primo sia il padre) e l'occupazione femminile ma anche a favorire la condivisione delle responsabilità di cura tra i genitori. Tale approccio, che vede la conciliazione quale questione che riguarda in modo paritario entrambi genitori, e non solo le madri, risulta del resto in linea con gli orientamenti dell'Ue (cfr. principio 9, Pilastro europeo dei diritti sociali) e delle convenzioni internazionali. Superare l'approccio che vede nella conciliazione una questione prevalentemente legata alla promozione dell'occupazione femminile, favorirebbe anche il cambiamento culturale per accrescere la fruizione da parte dei padri dei congedi parentali nonché di quelli di paternità.

Roma, 9 luglio 2020